



Proposta di intervento normativo a favore della sostenibilità economico-finanziaria del sistema economico e produttivo

Premessa

Siamo un gruppo di studiosi di economia aziendale del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "M. Fanno" dell'Università di Padova che di fronte alla situazione drammatica testimoniata dall'alto numero di morti e dall'immenso dolore che sta attraversando il mondo e l'Italia riteniamo nostro dovere avanzare una proposta di intervento normativo orientata alla salvaguardia del tessuto industriale e produttivo, con la consapevolezza che senza specifici interventi l'esistenza delle aziende, l'equilibrio dell'intero sistema economico e i livelli di benessere saranno gravemente a rischio.

La crisi generata dalla diffusione del virus SARS CoV2 ha impatti economici rilevanti in quanto mina le condizioni di economicità delle aziende a causa della contrazione dei ricavi e quindi della impossibilità di coprire i costi connessi agli investimenti effettuati. Tale problematica assume maggiore rilievo in un contesto economico caratterizzato da aziende di minori dimensioni che strutturalmente hanno una bassa capacità di assorbimento degli shock economici.

La situazione attuale, inoltre, è di assoluta eccezionalità:

- Per l'origine del problema;
- La sua durata. Le conoscenze attuali del virus SARS CoV2 non permettono una stima attendibile del momento in cui le normali condizioni di operatività saranno ripristinate e quindi una adeguata valutazione degli impatti economici;
- L'assenza di opzioni strategiche chiare da parte delle aziende.

A differenza della crisi del 2008, la cui origine è stata di natura finanziaria, la situazione attuale ha un impatto sulle aziende che è anzitutto legato a produzione e consumi (quindi alla capacità di generare Ricavi) a cui fanno seguito inevitabili e pesanti riflessi finanziari.

I recenti interventi normativi e regolamentari sono orientati ad assicurare liquidità alle aziende. Essi, sebbene necessari ed urgenti, necessitano di misure più ampie orientate a ristabilire adeguate condizioni di equilibrio economico e a garantire la corretta informativa ai mercati e ai vari soggetti coinvolti.

In ragione dell'esistenza di condizioni di eccezionalità proponiamo un intervento legislativo a favore della salvaguardia del sistema economico e produttivo del paese e del contenimento delle infiltrazioni della criminalità organizzata anche di tipo mafioso che potrebbero trarre benefici dalla necessità di capitali delle aziende che si trovano a fronteggiare la crisi attuale.



L'intervento proposto ha, riteniamo, rilevanti ricadute sulle eventuali politiche di sostegno economico alle aziende fornendo un meccanismo di quantificazione degli oneri a carico delle aziende e la possibilità di diluire gli eventuali interventi pubblici in un arco temporale pluriennale.

Il Problema

La situazione, che si è verificata a partire dal 23 febbraio 2020, di blocco delle attività economiche in forme via via più stringenti ha come conseguenza inevitabile che le aziende che riusciranno a sopravvivere grazie alle importanti iniezioni di liquidità andranno incontro a rilevanti perdite di esercizio generando due conseguenze di carattere sistematico:

- Peggioramento dei rating economico-finanziari con la conseguente difficoltà di accesso ai consueti canali bancari e/o necessità di aumenti del capitale regolamentare da parte del sistema finanziario. L'esperienza ha evidenziato la difficoltà a procedere al rafforzamento dei requisiti di capitale regolamentare da parte delle società finanziarie in situazioni di crisi economica con la conseguente riduzione del sostegno alle aziende, ciò genererebbe un ulteriore peggioramento degli andamenti aziendali innescando una spirale perversa che finirebbe per amplificare i danni economici;
- Erosione del patrimonio netto delle aziende per oltre 1/3 e/o patrimonio netto negativo rendendo necessaria la ricapitalizzazione delle aziende. La conseguenza immediatamente prevista dal codice civile, allorché si verifica una perdita che intacca il capitale sociale e lo porta al di sotto del limite legale è l'annullamento dello stesso e la successiva ricostituzione oppure la trasformazione oppure, ancora, in assenza dei suddetti provvedimenti, si rende necessaria la messa in liquidazione della società¹.

In quest'ultimo caso, quindi, numerose aziende potenzialmente sane che hanno sperimentato in passato andamenti positivi e per le quali i soci non avranno le disponibilità per reintegrare il patrimonio netto nei limiti di legge saranno costrette a:

- Interrompere l'attività economica con conseguente perdita di occupazione; oppure
- Accettare interventi di soci pronti a ricapitalizzare che in alcuni casi possono essere legati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso aprendo le porte ad un loro rafforzamento. Questo fenomeno si è verificato in modo significativo a seguito della crisi del 2008.

Ambidue questi scenari hanno conseguenze economiche devastanti e andrebbero a penalizzare aziende che in assenza di una situazione drammatica sarebbero state considerate sane. Si potrebbe

¹ Art. 2482 ter Codice Civile: Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo [2463](#), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo . È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.



arrivare al paradosso di aziende liquide ma che, a causa del patrimonio netto negativo, dovrebbero attivare i provvedimenti di cui al codice civile.

Ipotizzare che gli aumenti di capitale debbano essere limitati a ricostruire il capitale minimo previsto dalla legge, con versamenti privati dilatati nel tempo e/o garantiti dallo Stato, sembra di difficile realizzazione perché renderebbe di fatto tutte le aziende finanziariamente fragili e potenzialmente potrebbe esporre gli amministratori a responsabilità pesanti.

L'esperienza della crisi del 2008 suggerisce che fin dall'approvazione dei bilanci 2019 e in misura maggiore al momento dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2020 le aziende potrebbero essere costrette, per allinearsi al dettato normativo, a cessare la propria attività. Nel 2008 le aziende più patrimonializzate, managerializzate, e con il modello di business migliore hanno avuto la possibilità di continuare la propria attività economica; nello scenario attuale in cui sono imposti mesi di inattività per cause esogene, il patrimonio, la managerialità e il modello di business avrebbero un peso trascurabile.

In sintesi, in assenza di una modifica normativa ci si potrebbe trovare di fronte ad aziende che cessano l'attività in conseguenza delle perdite subite, che accettano soci e capitali di dubbia provenienza oppure che: a) ritardano senza limite l'approvazione dei bilanci; b) che manipolano pesantemente i bilanci stessi.

La proposta

La situazione attuale si caratterizza per un blocco delle attività economiche determinato dalla necessità di minimizzare l'impatto sulla salute pubblica.

L'applicazione dei principi contabili in queste circostanze appare non idonea a cogliere e misurare la dinamica economica, perché impone di iscrivere a conto economico i costi di gestione che in condizioni di normale funzionamento sarebbero correlati ai relativi ricavi di vendita. Il blocco delle attività economiche previsto nell'ambito delle misure di contenimento del contagio genera, tuttavia, una situazione del tutto nuova nel cui ambito costi relativi, ad esempio, ai contratti periodici inclusi i fitti passivi, gli ammortamenti delle immobilizzazioni e i costi del personale si configurano come costi necessari alla normale ripresa delle attività economiche allorché la situazione si sarà normalizzata. In tali circostanze, il sostenimento di detti costi nei periodi di inattività non è in alcun modo riconducibile ai processi di generazione dei ricavi, quanto al mantenimento in vita delle aziende e alla ripresa delle normali condizioni di operatività. Si tratta di costi non comprimibili o non ricorrenti e interamente riconducibili alla situazione di eccezionalità generata dall'esplosione del problema sanitario. In tale prospettiva, si propone la capitalizzazione di tali costi ed il loro successivo ammortamento.

Abbiamo piena consapevolezza che la proposta non è allineata alle previsioni del codice civile (artt. 2423 e seguenti), tuttavia riteniamo che l'attuale contesto integri quelle condizioni eccezionali in presenza delle quali sia possibile derogare alle disposizioni che regolamentano la redazione del bilancio (art. 2423). Non si vuole per questa via favorire le imprese che sarebbero comunque in perdita, ma soltanto consentire a quelle sane di rinviare costi insopprimibili connessi al mancato esercizio dell'attività. Tali costi, infatti, a seguito della crisi sanitaria devono essere considerati come



investimenti necessari allo svolgimento delle attività economiche in futuro e di conseguenza capitalizzati ed inscritti tra le immobilizzazioni immateriali.

Di conseguenza si propone la seguente norma:

Art. 1

- 1) Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. E' ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
- 2) L'art. 2424 è modificato aggiungendo la voce B I 1 bis "costi a recuperabilità differita".
- 3) La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto a capitalizzazione.
- 4) L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
- 5) I "costi a recuperabilità differita" devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo. E' consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
- 6) Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
- 7) L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
- 8) Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il MEF, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga.
- 9) Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
- 10) Per i costi capitalizzati di cui al presente articolo deve valutata la loro possibilità di recupero nel periodo previsto per la ripartizione sistematica.



Nota Tecnica

Il risultato di non far cessare l'attività economica ad aziende sane che hanno difficoltà a coprire le perdite di esercizio attribuibili alla situazione di crisi che si è generata può essere raggiunta con due ulteriori soluzioni alternative.

- 1) Modificando temporaneamente le regole di calcolo della perdita ai fini del calcolo del superamento dei limiti di cui agli artt. 2482 bis e ter e presentando in Nota integrativa il valore del risultato economico rettificato secondo la medesima logica in precedenza evidenziata da utilizzare per la verifica dei limiti di cui agli artt. 2482 bis e ter.
 - a) Vantaggi: non si modifica l'applicazione dei principi contabili e di redazione del bilancio;
 - b) Svantaggi: Si riduce la trasparenza e chiarezza complessiva del bilancio; la solidità patrimoniale e finanziaria delle aziende è appesantita da un fatto eccezionale, ciò genererebbe un peggioramento dei rating aziendali costringendo le società finanziarie ad aumenti di capitale per mantenere inalterato il supporto alle attività economiche.
- 2) Prevedendo come contropartita all'immobilizzazione immateriale un componente positivo di reddito da iscrivere nel Conto Economico Complessivo nell'ambito della sezione destinata all'Other Comprehensive Income.
 - a) Vantaggi: si evidenzia la natura differente del componente positivo di reddito in esame rispetto agli altri componenti positivi;
 - b) Svantaggi: si introduce un documento estraneo alla tradizione contabile italiana.

La proposta che presentiamo riteniamo che abbia i seguenti vantaggi:

- Facilità di applicazione;
- Trasparenza e chiarezza nei confronti degli utilizzatori del bilancio;
- Miglioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale con ricadute positive sui rating aziendali e quindi potenzialmente sul capitale regolamentare delle società finanziarie;
- Si può integrare ad ulteriori provvedimenti di sostegno economico alle aziende (ad esempio contributi in conto esercizio). Essa, infatti, può rappresentare un meccanismo utilizzabile come base per la determinazione dell'impatto economico della crisi ed è compatibile con interventi di natura pluriennale.

L'elemento più critico, invece, attiene all'alterazione delle normali regole che disciplinano la redazione dei bilanci.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza che l'attività di revisione venga condotta con la massima attenzione possibile, allo scopo di informare i terzi sulle effettive condizioni dell'azienda.

La mancata modifica normativa proposta potrebbe generare oltre alle conseguenze richiamate i seguenti fenomeni negativi:

- Mancata approvazione dei bilanci per evitare l'accertamento della situazione prevista dagli artt. articoli 2482 bis e ter del codice civile;



- Applicazioni differenziate dei principi contabili o addirittura vere e proprie manipolazioni, riducendo in modo significativo la qualità dell'informativa contabile.

La proposta persegue l'obiettivo di informare correttamente i terzi sullo stato di salute aziendale, sulle sue prospettive in merito alla continuazione, sulla situazione finanziaria, patrimoniale e sul risultato economico della società, delineando almeno provvisoriamente un sistema di regole chiare che consentano da un lato la sopravvivenza delle aziende, dall'altro lato il corretto funzionamento dell'informativa societaria ai fini della percezione del rischio. In tale prospettiva, si propone una modifica normativa, la cui valenza è temporalmente delimitata, che contemperi la necessità di una corretta informazione verso i terzi sulla situazione aziendale e la tutela dei creditori sociali con la ripresa ordinata delle attività economiche.

Siamo consapevoli che la proposta non sia allineata all'applicazione dei principi contabili attualmente vigenti, tuttavia riteniamo che le condizioni in cui ci ha rilegato un nemico invisibile siano tali da richiedere misure eccezionali.

Giacomo Boesso

Fabrizio Cerbioni

Michele Fabrizi

Andrea Menini

Antonio Parbonetti

Emilio Passetti

Silvia Pilonato

Amedeo Pugliese

Per informazioni e chiarimenti contattare Fabrizio Cerbioni (fabrizio.cerbioni@unipd.it) e/o Antonio Parbonetti (antonio.parbonetti@unipd.it)